



COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Provincia di Brescia

Ordinanza n. 4 del 07/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSTATATO che molte siepi e piante prospicienti le strade comunali non sono adeguatamente tagliate costituendo pericolo ed intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. il quale dispone che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada (...) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica;

VISTO l'art. 60 del Regolamento Regionale 23 n. 5 del 2007 "Prescrizioni di massima in materia di polizia forestale";

Valendosi delle facoltà concessegli dalle vigenti disposizioni legislative

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI:

- Di eseguire il taglio dei rami e delle siepi prospicienti le strade comunali e di regolarizzare le siepi vive in modo da evitare il restringimento delle strade o il danneggiamento dei veicoli o delle persone che transitano su di esse
- Di eseguire la manutenzione delle scarpate e dei margini a bordo strada in modo da mantenere gli stessi sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo

entro il 30 giugno 2018

INFORMA

Che, trascorso detto termine, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio al taglio delle siepi e piante che invadono la sede stradale, mediante ditta allo scopo incaricata, ponendo le spese a carico dei proprietari inadempienti alla presente ordinanza.

Che, comunque, in caso di danni a persone o cose cagionati dalla presenza di siepi, rami o piante che sporgono sulla sede stradale, i proprietari dei fondi interessati saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno inoltre puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.


Il responsabile del servizio
Mauro Piccinelli